

Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)
(dell'11 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

richiamati l'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e gli artt. 17 cpv. 3 e 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;

visto il messaggio municipale No 1217 del 24 settembre 2018;

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

**Scopo e campo
d'applicazione**

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio comunale nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Principi della gestione
dei rifiuti**

Art. 2 ¹Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

²In particolare mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico, energetico ed economico complessivo della filiera.

³Collabora su scala regionale con gli altri Comuni alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Obbligatorietà

Art. 3 ¹La consegna dei rifiuti è obbligatoria e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.

³Rimangono riservate le norme di cui all'art. 18.

⁴Tutti i produttori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Beneficiari

Art. 4 ¹Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.¹

²Eccezioni al principio di cui al cpv. precedente possono essere autorizzate dal Municipio per giustificati motivi ed a condizioni economiche almeno pari a quelle applicate ai residenti.

Capitolo II
Categorie di rifiuti e definizioni

Categorie di rifiuti

Art. 5² Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Rifiuti solidi urbani (RSU)

Art. 6 ...³

Scarti vegetali

Art. 7 ...⁴

Rifiuti ingombranti

Art. 8 ...⁵

Capitolo III
Servizi di raccolta

Raccolta dei rifiuti solidi urbani

Art. 9 ¹I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale devono essere consegnati negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta secondo le disposizioni emanate dal Municipio.⁶

²I sacchetti ufficiali dovranno essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto e potranno essere depositati nei luoghi di raccolta nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio.

³I rifiuti depositi in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

¹ Cpv. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

² Art. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

³ Art. stralciato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

⁴ Art. stralciato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

⁵ Art. stralciato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

⁶ Cpv. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

- Luoghi di raccolta** **Art. 10** I rifiuti devono essere depositati negli appositi punti di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- Contenitori pubblici** **Art. 11** ¹È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- ²L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni causati da terzi.
- ³Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.
- Rifiuti ingombranti** **Art. 12** ¹Il Municipio organizza almeno una volta al trimestre il servizio raccolta rifiuti ingombranti.
- ²I rifiuti ingombranti devono essere consegnati a cura e carico dei privati nei luoghi di raccolta e secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio.
- Scarti vegetali** **Art. 13** ¹Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale, depositati negli appositi contenitori o legati in fascina (legacci non metallici) e depositati nei luoghi di raccolta secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.
- ²Gli scarti vegetali possono essere consegnati a cura e carico dei privati al di fuori delle date di raccolta stabilite dal Municipio presso l'apposito centro di compostaggio.
- Raccolte differenziate** **Art. 14** ¹Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti riciclabili quali ad esempio la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, gli indumenti usati ecc.
- ²Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.
- ³È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico** **Art. 15** ¹Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, è raccomandato l'uso dei bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili. L'organizzatore separa correttamente i rifiuti per tipologie.
- ²La condizione per l'uso di materiale compostabile è che i residui siano in seguito compostati a regola d'arte.¹
- Sospensione del servizio** **Art. 16** ¹I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.). I turni e le raccolte non saranno necessariamente recuperati.

¹ Cpv. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

Capitolo IV
Divieti

Divieti

Art. 17 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) incenerire rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) mescolare tra loro o con altri rifiuti i detriti destinati a raccolte separate;
- f) compostare, come pure consegnare ai punti/centri di raccolta e/o di compostaggio scarti organici di cucina, neofite invasive quali ad esempio Ambrosia con foglie di artemisia, Erba grassa di Helms ed altre specie alloctone invasive vietate ai sensi dell'allegato 2 dell'ordinanza federale sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).¹

Rifiuti non ammessi

Art. 18² ¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

¹ Lett. modificata d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

² Art. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019

Capitolo V
Finanziamento

Principio

Art. 19 ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tasse base (art. 20) e tasse sul quantitativo (art. 21).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi al 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi tenuto conto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Stato.

Tassa base

Art. 20 ¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione.

²Essa è prelevata conformemente ai disposti dell'art. 18a LALPAmb entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- economie domestiche da Fr. 90.- a Fr. 120.-

- persone giuridiche da Fr. 250.- a Fr. 1'000.-

³In caso di trasferimento di domicilio o sede, la vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa è prelevata pro rata temporis.

Tassa sul quantitativo

Art. 21 ¹La tassa sul quantitativo è destinata al finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani RSU ed è prelevata secondo i criteri stabiliti dall'art. 18b LALPAmb.

²Il Municipio ne definisce l'ammontare entro gli importi minimi e massimi stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato secondo l'art. 18b cpv. 3 LALPAmb.

³L'incasso della tassa avviene, di regola, attraverso la vendita dei sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁴Alle economie domestiche con a carico bambini fino al compimento del terzo anno di età e persone affette da particolari problemi sanitari in relazione ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁵Per grandi produttori quali stabilimenti, istituti di cura, case per anziani, istituti di istruzione, industrie, ed in genere tutte le attività che producono una quantità tale di rifiuti da giustificare la raccolta puntuale è prelevata una tassa sul peso entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato e secondo le modalità definite dal Municipio.

Esigibilità

Art. 22 ¹Tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

²Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora pari a quello definito per le imposte ordinarie a partire dalla notifica della diffida di pagamento oltre alle spese procedurali.

Capitolo V
Norme finali

Attuazione e misure
d'esecuzione

Art. 23 ¹Il Municipio emana in via di ordinanza le norme di applicazione del presente regolamento come pure eventuali disposizioni particolari, in specie per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli organi del Comune.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici

Art. 24 ¹Le fatture ed i conteggi relativi alle tasse previste dal presente regolamento possono essere contestate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni.

²Contro le decisioni sui reclami, come pure ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 25 ¹Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP).¹

²Il littering è punito con una multa da Fr. 100.- a Fr. 500.- conformemente ai disposti dell'art. 5 LORP e 2 ROrP.

Entrata in vigore e
abrogazioni

Art. 26 ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²È abrogato il Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 6 novembre 1989.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 dicembre 2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 20 marzo 2019.

¹ Cpv. modificato d'ufficio con decisione SEL del 20.03.2019